



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

81 - LAVORI PUBBLICI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 01/02/2024

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFECIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECI – CUP: G36C18000050005 – CIG: 9444476426 PROGETTO PARZIALMENTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M5.C2INV2.1 e M4.C1.I.3.3 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DELLA DITTA SEA TECHNOLOGY SRL.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 01 del mese di febbraio

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamati:

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/09/2022;
- la Deliberazione Consiliare n. 51 del 30/11/2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- la delibera di C.C. n. 60 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026;
- la delibera di Giunta Comunale n. 156 del 28/12/2023 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

Visto che tale spesa rientra nei limiti delle risorse affidati con il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 04/10/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dei LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFECIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECCI – CUP: G36C18000050005, dell'importo di complessivi € 9.432.112,90, di cui € 7.680.000,00 per lavori principali a base d'asta ed € 1.752.112,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determina n.8 del 06/02/2023 REG. GEN.96 del 08/02/2023 venivano affidati i "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFECIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECCI – CUP: G36C18000050005 – CIG: 9444476426 all'operatore economico RTI PAVONI SPA - IRI IMPIANTI SRL - ELETTRIO 2000 SRL, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 11,880% corrispondente a un'offerta di €6.790.306,80 + IVA per complessivi €7.458.952,86;

Atteso che:

- La PAVONI SPA quale Mandataria del R.T.I. costituito fra la medesima in qualità di Capogruppo e le imprese IRI IMPIANTI SRL e ELETTRIO 2000 SRL in qualità di Mandanti, con comunicazione Prot. N. 3314 del 25.01.2024, trasmette a nome e per conto della Mandante ELETTRIO 2000 S.r.l, la richiesta di autorizzazione al subappalto per ESEGUIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI alla ditta SEA TECHNOLOGY SRL con sede in VIA ISONZO N.5, SAN DONATO MILANESE (MI), C.F. e P.IVA 07239080968;
- La PAVONI SPA quale Mandataria del R.T.I., con comunicazione Prot. N. 4394 del 01.02.2024, trasmette a nome e per conto della Mandante ELETTRIO 2000 S.r.l, le integrazioni richieste al fine dell'autorizzazione del subappalto di cui sopra.

Vista la documentazione prodotta dall'impresa appaltatrice e dato atto della sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i. per la legittimità del ricorso al subappalto;

Visto l'art. 105 de D. Lgs. 50/2016 attinente il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione previsti in relazione alla prestazione subappaltata, e verificata l'insussistenza, a carico del subappaltatore, delle fattispecie ostative all'esecuzione di lavori pubblici, in particolare:

- Assenza di cause di esclusione dagli appalti pubblici, previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- Requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 come da visura camerale.

Verificato, il rispetto del limite della quota parte subappaltabile ai sensi dell'art. 105, del D.lgs 50/2016;

Verificato altresì che l'affidatario del subappalto non ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

Dato atto dell'avvenuto deposito del contratto di subappalto, presso questa stazione appaltante;

Esaminata la documentazione presentata, da cui si desume che:

- tra l'impresa appaltatrice e la subappaltatrice non sussiste alcuna forma di controllo ai sensi dell'art. 2359 del C.C.;
- tra l'impresa Mandante ELETTRIO 2000 SRL facente parte del R.T.I. costituito fra la Mandataria Capogruppo PAVONI SPA e l'impresa IRI IMPIANTI SRL anch'essa Mandante, e la ditta SEA TECHNOLOGY SRL con sede in VIA ISONZO N.5, SAN DONATO MILANESE (MI), C.F. e P.IVA 07239080968, è stato stipulato un contratto di subappalto, subordinato alla prescritta autorizzazione, per l'importo di €.255.014,60 oltre iva, (di cui €.247.514,60 per opere a misure e €.7.500,00 per oneri di sicurezza).
- il medesimo contratto contiene un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n° 136;
- l'impresa subappaltatrice è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di Brescia, ed è dotata di sufficiente qualificazione tecnica all'esecuzione dei lavori di cui trattasi;

Ritenuto di autorizzare il subappalto richiesto;

Considerato che:

- dall'istruttoria effettuata non sono risultati elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione al subappalto a favore delle imprese istanti;
- il pagamento diretto al subappaltatore, previsto dall'art. 105 comma 13 D.Lgs 50/2016, si configura come una delegazione di pagamento ex lege e, poiché non ingenera un rapporto obbligatorio tra stazione appaltante e subappaltatore, non deve essere trasferito l'impegno di spesa assunto con il contratto, in capo al subappaltatore, ma deve essere mantenuto in capo all'appaltatore in quanto non sussiste nessun rapporto giuridico tra stazione appaltante e subappaltatore, neanche in caso di pagamento diretto; il comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n° 50 prevede il pagamento diretto dei subappaltatori quando gli stessi siano micro o piccole imprese;

Visto l'art. 105 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere per l'ente;

Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità;

Considerato che sono state rispettate le normative vigenti in materia e le disposizioni previste dal Regolamento dei Contratti del Comune di Lumezzane;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto, ai sensi dell'art. 15 del regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi;

Considerato che la presente determinazione diventerà esecutiva il giorno della sua pubblicazione;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare il subappalto dei LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECCI – CUP: G36C18000050005 – CIG: 9444476426, tra l'impresa Mandante ELETTRIO 2000 SRL, facente parte del R.T.I. costituito fra la Mandataria Capogruppo PAVONI SPA e l'impresa IRI IMPIANTI SRL anch'essa Mandante, e la ditta SEA TECHNOLOGY SRL con sede in VIA ISONZO N.5, SAN DONATO MILANESE (MI), C.F. e P.IVA 07239080968, è stato stipulato un contratto di subappalto, subordinato alla prescritta autorizzazione, per l'importo di €.255.014,60 oltre iva, (di cui €.247.514,60 per opere a misure e €.7.500,00 per oneri di sicurezza);
3. di dare atto che:
 - la stipula dei contratti di subappalto non implica alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quanto già impegnato con la determinazione di aggiudicazione definitiva;
 - il Comune di Lumezzane provvederà alla corresponsione diretta dell'importo delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, che sarà effettuata a seguito di presentazione di apposita contabilità sottoscritta sia dalla RTI PAVONI SPA - IRI IMPIANTI SRL - ELETTRIO 2000 SRL che dal subappaltatore, come previsto dal comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, nonché della presentazione di regolare fattura emessa per l'importo complessivo dall'appaltatore alla quale dovrà essere allegata (in formato elettronico e nel rispetto del regime fiscale di "reverse charge" di cui all'art. 17 del D.P.R. n° 633 del 1972) la fattura che il subappaltatore avrà fatto per la sua quota all'appaltatore; il pagamento sarà quindi effettuato all'appaltatore scorporando le quote del subappaltatore per il quale si procederà al pagamento diretto;
 - i rapporti giuridici dell'Amministrazione Comunale intercorreranno solo con la citata impresa appaltatrice, anche a seguito del pagamento diretto al subappaltatore;
 - tale corresponsione si configura quale attività espressiva di delegazione di pagamento ex lege tra l'appaltatore e la stazione appaltante, a favore dell'impresa subappaltatrice;
4. di dare atto che è stata regolarmente acquisita la documentazione prevista dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, al fine della verifica di legittimità del ricorso al subappalto da parte della impresa aggiudicataria, per l'esecuzione delle lavorazioni già dichiarate in sede di presentazione dell'offerta;
5. di disporre la comunicazione del presente provvedimento all'appaltatore e, per conoscenza, al subappaltatore, con richiesta di effettuazione dei successivi adempimenti previsti dall'art. 105, del D. lgs. 50/2016.

il 19 febbraio 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI NARDO FRANCESCA *

* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi